



# CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO **2021**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

**Tiziana Spedicato**

**TRIESTE, 5 MARZO 2021**





CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

**Trieste, 5 marzo 2021**

A causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 la cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia non si terrà<sup>1</sup> per il secondo anno consecutivo.

Resta, pertanto, affidata alla presente Relazione la comunicazione dell'attività non riservata del Pubblico Ministero, parte non secondaria del carattere aperto della giurisdizione, che deve rendere conto del suo operato.

Tale comunicazione è finalizzata a rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella giurisdizione.

\*\*\*\*\*

Il 2020 è stato un anno drammatico per tutto il mondo, impreparato alla pandemia ancora in atto. È stato un anno drammatico anche per l'Italia, uno dei Paesi più duramente colpiti. La diffusione del virus ha inciso - e incide - sulla vita e sulla salute delle persone, colpendone anche la dignità e gli affetti. Ma condivisibilmente la tutela del bene primario della vita e della salute pubblica è stata ritenuta prevalente rispetto alla protezione delle libertà costituzionali che pur sono risultate segnate dalle misure restrittive anti-COVID adottate dal Governo.

Non meno gravi sono gli effetti sociali ed economici dell'epidemia, che condizionano, rendendoli incerti e fragili, il vivere nel presente e la rappresentazione del futuro. L'impatto sul mondo delle imprese e del lavoro, sulle famiglie e le giovani generazioni è, infatti, senza precedenti e aggravato dall'inserirsi della profonda crisi in un contesto economico caratterizzato dalla ripresa solo parziale dalle congiunture del 2009 e del 2012 del Paese, già gravato da una bassa crescita e un debito pubblico elevato.

La riduzione del reddito disponibile e della liquidità, conseguenza della crisi, ha inciso sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese, condizionando il recupero del Paese, che risente anche del ridimensionamento della domanda estera ed inevitabilmente dell'incertezza sull'evoluzione della pandemia e sui suoi effetti differiti nel tempo.

Nelle politiche di contrasto a tali andamenti e di rilancio dell'economia, il Governo nazionale ha approvato interventi straordinari di sostegno al sistema produttivo e presentato al Parlamento la proposta di linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>2</sup> nell'ambito delle procedure per l'accesso ai fondi stanziati dall'Unione Europea con il Programma Next Generation EU. Attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, previsto nel Programma,

---

<sup>1</sup> Le linee guida per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021 nelle sedi regionali, approvate dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 27.1.2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, hanno rimesso alla discrezionale valutazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale, d'intesa con il Procuratore Regionale, la scelta di organizzare in presenza la cerimonia

<sup>2</sup> Le missioni considerate nel Piano sono la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità, l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura, l'equità sociale, di genere e territoriale, la salute

risultano messe a disposizione degli Stati membri<sup>3</sup> ingenti risorse – parte in sussidi, parte in prestiti – da utilizzare tra il 2021 e il 2023 per programmi di investimento e riforme.

Tra le iniziative di riforma è prevista quella della Pubblica Amministrazione e le riforme del fisco, della giustizia e del lavoro. Potrebbe essere utile, in tali prospettive, non disperdere quanto già è stato fatto e avere una visione d’insieme che consenta di tener conto contemporaneamente della specialità dell’emergenza e della proiezione degli effetti di ogni scelta sul futuro.

\*\*\*\*\*

Una visione d’insieme è necessaria quando si pensi al prossimo utilizzo anche delle enormi quantità di risorse a valere sui fondi europei, parte delle quali giungerà in forma di prestiti – quindi come debito - il cui rimborso graverà sulle generazioni future.

Se la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica – e l’Unione Europea in cambio della messa a disposizione delle risorse concordate – richiedono un’accelerazione dei tempi dell’azione amministrativa in funzione della realizzazione di investimenti e infrastrutture e insieme degli obiettivi di crescita e di inclusione sociale, resta il fatto che la risposta non possa prescindere dal dovere dei vari livelli di governo di assicurare – previa valutazione delle alternative e delle conseguenze - l’impiego più efficace delle risorse pubbliche, orientandone la regolazione, la programmazione e il monitoraggio in funzione dei risultati da raggiungere<sup>4</sup>. I denari pubblici hanno, infatti, un senso solo se utilizzati per gli scopi per i quali sono assegnati - in specie per realizzare buoni investimenti nel capitale umano, nella ricerca nelle infrastrutture cruciali per la produzione<sup>5</sup> - e spesi bene in modo da rimettere in moto l’economia, contribuire alla ripresa e allo sviluppo del Paese, perché solo creare valore, PIL, può bilanciare la crescita del debito pubblico.

*“Dallo sforzo finanziario posto in essere emerge in modo chiaro quanto sia necessario e urgente inquadrare la programmazione degli interventi in una cornice di affidabilità e di trasparenza, oltre che di completezza e adeguato grado di dettaglio, non solo affinché le valutazioni da parte degli organismi europei possano svolgersi senza ostacoli, ma anche per garantire un’efficace gestione delle risorse in fase attuativa, nella prospettiva di conseguire gli obiettivi associati agli investimenti e alle riforme previsti”<sup>6</sup>.*

---

<sup>3</sup> 672,5 miliardi di euro, 312,5 dei quali in sussidi e 360,00 in prestiti. Secondo le stime elaborate dal Governo, le risorse per l’Italia ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, 127,6 dei quali in prestiti e 81,00 in sussidi

<sup>4</sup> I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza devono spiegare come le misure proposte permetteranno di risolvere le criticità ed esser composti da “riforme e investimenti” sufficientemente specifici per mostrare un collegamento diretto tra le misure proposte. I programmi andranno corredati con target intermedi e finali e con stime puntuali dei costi dovranno essere indicate le modalità di monitoraggio della fase di attuazione e i presidi a tutela degli interessi finanziari dell’UE. I Paesi con squilibri eccessivi sono invitati a spiegare come i loro piani contribuiranno ad affrontarli

<sup>5</sup> “(...) Il debito sarà sostenibile, continuerà cioè ad essere sottoscritto in futuro, se utilizzato a fini produttivi. Ad esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca e altri impieghi. Se cioè sarà considerato ‘debito buono’. La sua sostenibilità verrà meno invece se sarà utilizzato per fini improduttivi, se sarà cioè considerato ‘debito cattivo’: Mario Draghi, intervento al meeting di Rimini, settembre 2020

<sup>6</sup> Corte conti Sezioni Riunite Audizione davanti alla Commissione I Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 28 luglio 2020 sul disegno di legge n. 1883 (decreto legge 16 luglio 2020 n. 76)

La Corte dei conti, attraverso l'esercizio sinergico ed effettivo delle funzioni di controllo e giurisdizione, che le sono riservate (artt. 100-103 Cost.) *ratione materiae*, deve presidiare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, verificando se i risultati attesi sono stati raggiunti, sanzionando le devianze dagli obiettivi e gli sprechi, esercitando la funzione di deterrenza delle disutilità e stimolando le misure di autocorrezione, tanto più in questa fase storica. E deve essere messa in grado di farlo bene.

\*\*\*\*\*

L'azione di responsabilità promossa dal Pubblico Ministero concorre a "(...) *segnare itinerari di orientamento per la corretta gestione amministrativa e finanziaria e a rappresentare un istituto di garanzia in favore della collettività per ciò che riguarda la finanza pubblica. Alla funzione risarcitoria di tale azione si unisce infatti quella sanzionatoria nei confronti di quanti – dipendenti pubblici ma anche privati investiti di una relazione di servizio con la Pubblica Amministrazione – abbiano tenuto una condotta incurante delle leggi e del rispetto sostanziale dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione*"<sup>7</sup>, affermavano appena qualche anno fa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nell'ambito del perimetro disegnato dal Legislatore anche di recente<sup>8</sup>, la Procura Regionale intende proseguire nell'azione di contrasto all'impiego delle risorse per fini improduttivi e di deterrenza alle disutilità.

\*\*\*\*\*

L'Esecutivo e il Legislatore hanno adottato nel 2020 misure che hanno inciso sull'azione amministrativa e sull'attività giurisdizionale.

Per la Corte dei conti le novità hanno riguardato la funzione giurisdizionale e quella di controllo. Sul piano processuale le norme a tutela della salute pubblica hanno comportato la sospensione dei termini processuali<sup>9</sup> riferiti alle attività processuali e inquirenti, in molti casi, il rinvio d'ufficio delle udienze, peculiari procedure di notifica di atti giudiziari, audizioni<sup>10</sup> del PM e udienze con collegamenti da remoto indicati e regolati con decreto del Presidente della Corte.

Il d.l. 16.7.2020 n. 76 (noto come "decreto Semplificazioni"), convertito con l. 11.9.2020, ha introdotto riforme in materia di azione amministrativa – appalti pubblici in particolare – e di responsabilità finanziaria – con modifica, in questo caso, dell'art. 1 della l. 14.1.1994, n. 20.

Con riferimento agli appalti pubblici, ha previsto modalità di affidamento in deroga al codice dei contratti pubblici<sup>11</sup> - sia per i contratti sotto (anche per gli appalti di servizi per le attività di

---

<sup>7</sup>Cass. SS.UU. ord. n. 10094 del 2015

<sup>8</sup> D.l. n. 76/2020

<sup>9</sup> Artt. 83 e 85 d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) conv. con l. n. 27/2020; art. 36 d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), conv. con l. n. 40/2020; art. 5 comma 1 d.l. n. 28/2020 conv. con l. n. 70/2020

<sup>10</sup> Art. 85 comma 8 ter d.l. n. 18/2020

<sup>11</sup> d.lgs. n. 50/2016

progettazione) che sopra soglia - e l'accelerazione dei tempi per l'aggiudicazione/individuazione dell'appaltatore, la stipulazione e l'esecuzione del contratto, con valutabilità - quanto alle conseguenze dannose per la finanza pubblica del mancato rispetto dei tempi - della condotta del Responsabile unico del procedimento; la costituzione di un Collegio Tecnico Consultivo al momento dell'avvio dei lavori ai fini di una rapida soluzione delle controversie e/o questioni tecniche che possono insorgere nell'esecuzione del contratto e della ripresa dei lavori che metta fine alle cause di eventuali sospensioni<sup>12</sup>; la valutabilità, ai fini della responsabilità finanziaria, del soggetto agente che non abbia osservato le disposizioni del Collegio e l'esclusione di tale responsabilità in caso di osservanza delle stesse disposizioni, salvo il dolo; la possibilità per gli enti pubblici di stipulare contratti di assicurazione della responsabilità civile contro i rischi derivanti dalla conclusione, prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto di appalto e di sostituire - nominando, in date circostanze, un commissario *ad acta* - l'impresa appaltatrice in casi di ritardo non giustificato da cause di sospensione; l'accelerazione dei tempi per l'adozione, da parte del Direttore lavori, dello stato di avanzamento dei lavori effettuati al momento dell'entrata in vigore del d.l. anche per consentire il rimborso tempestivo dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di rispettare le misure ANTI-COVID<sup>13</sup>.

In questa materia l'impianto legislativo - apprezzabile per alcune previsioni - risulta centrato sul profilo delle procedure, che appare uno solo dei nodi della complessità che si propone di sciogliere ai fini di una più veloce decisione pubblica. Resta il dubbio che si possano risolvere i problemi della Pubblica Amministrazione - al centro di riforme dagli anni '90 - con *"mere regolazioni e nuove norme"*<sup>14</sup> piuttosto che con interventi di governo del sistema. Inoltre *"(...) non si possono ignorare le possibili conseguenze negative sulla concorrenza che potrebbero derivare da una simile attenuazione delle regole sulle procedure di gara che, oltre a risultare non coerente con la normativa dell'Unione Europea in materia, potrebbe recare un grave vulnus alla lotta alla corruzione"*<sup>15</sup>.

Inoltre, non può non evidenziarsi che l'intervento del legislatore costituisce l'ennesimo ravvicinato intervento in materia di contratti pubblici: il codice è stato e ancora oggi continua - da ultimo ad opera del decreto legge in commento - ad essere sottoposto a continue modificazioni, con la conseguenza che anche gli strumenti di valutazione di impatto di regolazione che l'ordinamento conosce perdono di efficacia e utilità. La norma, infatti, in gran parte dei casi, non resta in vigore nell'ordinamento nemmeno per il lasso di tempo minimo (stimato in 3 anni - cfr. Relazione De Nictolis CDS sul Codice Contratti Pubblici) utile per valutare il suo effettivo impatto sul sistema.

---

<sup>12</sup> Il Collegio in questo caso deve indicare come proseguire i lavori o come modificarli in modo che vengano realizzati a regola d'arte

<sup>13</sup> artt. 1 e 2 d.l. n. 6/2020 e art. 1 d.l. n. 19/2020

<sup>14</sup> Tito Boeri, Riprendiamoci lo Stato

<sup>15</sup> Audizione Corte conti I Commissione Affari Costituzionali del Senato già citata

Espressione sempre del medesimo paradigma che mira a risolvere i problemi con nuove norme è la modifica, contenuta nell'art. 21 del d.l. n. 76, della disciplina sostanziale della responsabilità finanziaria, con intervento sul requisito soggettivo dell'illecito.

Il Legislatore – che con il comma 1 dell'art. 21 ha previsto *“All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente ‘La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso’”* - ha richiamato la concezione di matrice penalistica del dolo, coesistente, nella giurisprudenza della Corte, con l'accezione civilistica dello stesso quale violazione consapevole degli obblighi di servizio assunti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le Sezioni Riunite della Corte in sede di controllo, in occasione dell'Audizione davanti al Senato sul disegno di legge n. 1883 (d.l. n. 76/2020), hanno richiamato la giurisprudenza - compresa quella delle Sezioni Unite - che *“non ha mai dubitato che nella volontà dell'evento dannoso rientri anche l'accettazione del rischio di provocare l'evento dannoso proprio perché risultato di una condotta consapevole, volutamente distinguendo tra dolo intenzionale, diretto ed eventuale (...) nulla vieta di percorrere la stessa strada: la violazione delle regole di servizio comporta la prevedibilità dell'evento dannoso”*.

La seconda modifica (art. 21, comma 2)<sup>16</sup> - la generale elevazione della colpevolezza alla soglia del dolo - è di natura transitoria, applicandosi solo ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76 - dal 17.7.2020, quindi - al 31.12.2021<sup>17</sup>. In direzione contraria alla disciplina sostanziale della responsabilità finanziaria<sup>18</sup> - che ha sino ad ora messo sullo stesso piano azione e omissione, non distinguendole quali cause di responsabilità - le condotte dannose di tipo commissivo risultano temporaneamente perseguibili solo per dolo, mentre dei danni prodotti da omissioni e inerzia - in via eccezionale e derogatoria rispetto alla generale elevazione dell'elemento soggettivo dell'illecito - l'agente continua a rispondere anche per colpa grave.

Se il primo comma appare norma strutturale, valevole a regime, perché costituente diretta modifica dell'art. 1 della l.n. 20 del 1994, il comma 2 è disposizione transitoria che si mette *a latere* dello stesso articolo, ma risulta inevitabilmente condizionato dal primo.

L'intenzione dichiaratamente<sup>19</sup> perseguita dal Legislatore è combattere la burocrazia difensiva, che rallenta o paralizza l'attività amministrativa, non agisce e non dà soddisfazione all'istante che le si rivolge, per il timore di essere chiamata a rispondere nel processo contabile. Se questa è la ratio, si sarebbe dovuto ragionevolmente tener conto non solo dell'amministrazione difensiva passiva -

---

<sup>16</sup> Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente

<sup>17</sup> nell'art. 21 il termine finale era in origine il 31.7.2021, prorogato al 31.12.2020 dalla legge di conversione n. 120 del 2020

<sup>18</sup> d.p.r. n. 3 del 1957, l. 20 del 1994, r.d. n. 2440 del 1923, r.d. n. 1214 del 1934

<sup>19</sup> Relazione illustrativa del decreto legge n. 76

quella che non fa – ma anche di quella difensiva attiva<sup>20</sup>, che ‘fa’, aggravando il procedimento e ritardandone, senza reale esigenza, la conclusione. Questo tipo di condotta sarà perseguibile solo per dolo.

Come si è osservato, la disposizione potrebbe non raggiungere gli effetti perseguiti.

*“Ciò che bisogna domandarsi è se davvero questo tipo di interventi legislativi possano condurre e concretizzare l’auspicata semplificazione dell’attività amministrativa.*

*Semplificare significa “Rendere semplice o più semplice; rendere più agile e funzionale; facilitare, agevolare, alleggerire, ma la produzione normativa degli ultimi tempi è tutt’altro che semplice: spesso illeggibile, non coordinata, contraddittoria e anche la norma che oggi sembra voler strutturalmente intervenire sulla responsabilità amministrativa per danno erariale non è evidentemente di facile lettura”<sup>21</sup>.*

In primo luogo, come osservato dalle Sezioni Riunite della Corte nella precitata Audizione davanti al Senato *“Sul concetto generale di limitazione dell’azione di responsabilità ai soli casi di condotte dolose, concetto giustificato dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore degli amministratori a provvedere per non incorrere nelle maglie della responsabilità per danno erariale, va innanzitutto detto che l’assunto, nella migliore (o peggiore) delle ipotesi è vero solo in minima parte, ben concorrendo all’incapacità provvedimentale della PA ben altri fattori, tra i quali la confusione legislativa, l’inadeguata preparazione professionale, l’insufficienza degli organici”*. Perché, per fare, occorrono norme chiare e funzionari capaci e dotati delle necessarie competenze specialistiche, non solo novità legislative (e procedure, quanto agli appalti).

Inoltre, *“se molti dei mali della Pubblica Amministrazione italiana trovano origine nella qualità della normativa (continua modificazione delle regole, incoerenza e frequente ambiguità delle stesse, moltiplicarsi delle fonti senza sicure perimetrazioni di competenza), altri mali – non secondari – trovano origine nel sostanziale fallimento del principio di separazione tra politica ed amministrazione, principio sostituito nei fatti da una commistione gestionale che non valorizza, ma tuttavia sovraccarica di responsabilità la dirigenza. Il risultato è troppo spesso, in sede provvedimentale, un atteggiarsi dei funzionari in modo insicuro, condizionato dal timore di fallire e di patirne personalmente le conseguenze, e perciò un atteggiarsi in modo formalistico e difensivo, lento, a volte omissivo”<sup>22</sup>.*

Tutto ciò si traduce in un modo di agire che è esattamente il contrario di ciò che richiede l’applicazione di una normativa emanata per rilanciare con azioni dinamiche l’economia colpita dall’emergenza epidemiologica.

---

<sup>20</sup> Intervento del prof. Gabriele Bottino in Conversazioni di contabilità pubblica – Azioni e omissioni nella responsabilità amministrativa – 14.1.2021

<sup>21</sup> Intervento del S.P.G. della Corte dei conti dott.ssa Enrica Farci al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Udine “I Ciclo di dialoghi sul diritto amministrativo”, tenutosi il 2.10.2020

<sup>22</sup> Relazione “Urgenza di provvedere e paura della firma” - intervento del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti di Trieste dott. Paolo Simeon in occasione di un Convegno tenutosi l’8 maggio 2020 presso l’Università di Trieste

Ci sono, tuttavia, altri rischi. Le limitazioni della colpa grave alle sole condotte omissive, anche se in forma temporanea, rischiano<sup>23</sup> concretamente di abbassare la soglia di attenzione amministrativa necessaria ai fini di una sana ed efficace azione pubblica.

Tale scelta suscita perplessità tanto più oggi, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela per le risorse fornite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>24</sup>.

I rischi di aree di impunità sia pur in questa fase emergenziale aumentano ove si consideri che la limitazione della responsabilità finanziaria si pone in parallelo con l'ulteriore riforma del delitto di abuso d'ufficio sempre ad opera del d.l. n. 76<sup>25</sup>, che riduce la portata del delitto alle "condotte in violazione di specifiche disposizioni previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità".

Da ultimo la norma solleva seri dubbi di costituzionalità per coerenza con il sistema. In punto si richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale<sup>26</sup>: la colpa grave risponde "alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo", il legislatore, pur libero nello stabilire "non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto", incontra tuttavia i limiti "della non irragionevolezza e non arbitrarietà".

\*\*\*\*\*

Si è già riferito nelle relazioni dell'ultimo biennio dell'aumento del numero delle informazioni di danno sopraggiunte nel 2018 e nel 2019. La tendenza ha trovato conferma nel 2020. Ciò attesta la presenza di disfunzioni e patologie (dovute a comportamenti posti in essere anche in anni precedenti) e, insieme, il bisogno crescente di sana amministrazione e di interesse, da parte di soggetti pubblici e privati, all'intervento della Procura.

Perché la domanda accresciuta di giustizia finanziaria possa trovare risposta effettiva occorre un'organizzazione degli Uffici adeguata all'esercizio delle funzioni di competenza. Per fronteggiare le carenze di personale degli ultimi anni, aggravate a breve dai prossimi pensionamenti, è necessario rivedere le dotazioni organiche e procedere (ancora) a nuove assunzioni di personale amministrativo e di magistratura.

\*\*\*\*\*

---

<sup>23</sup> Relazione del Presidente della Corte dei conti dott. Guido Carlinò per l'inaugurazione A.G. 2021 del 19.2.2021

<sup>24</sup> Occorre soppesare il rischio che il nostro Paese possa subire una procedura di infrazione per la violazione dei principi di effettività ed efficacia posti dall'ordinamento dell'Unione Europea - Regolamento U.E. Euratom 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2020, relativo a regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione europea

<sup>25</sup> Art. 23

<sup>26</sup> n. 371/1998

Le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2020 si pongono in linea di continuità rispetto agli anni precedenti. Ad esse si sono aggiunte informazioni anche relative alla gestione della fase emergenziale sanitaria.

La persistenza delle fattispecie dannose negli anni - entro i limiti derivanti dal fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2020 - è indice della violazione di regole dell'azione amministrativa e della gestione inefficiente e diseconomica delle risorse pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso destinate - che risultano erogate in assenza dei presupposti legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di personale, di spese per gli organi di amministrazione, di danni da disservizio e da tangente, di danni indiretti, di finanziamenti a privati, ad esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente trattenute e non riversate.

Sarà da valutare, per i fatti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 21, l'applicazione in concreto dell'elevazione della colpevolezza alla soglia del dolo per le condotte commissive e il mantenimento della gravità della colpa per quelle omissive.

\*\*\*\*\*

L'impatto della pandemia sull'attività della Procura è stato importante e, se da un lato ha inevitabilmente causato dei rallentamenti soprattutto con riferimento alle attività di indagine e di istruttoria più complesse, dall'altro ha costituito per l'Ufficio un'occasione e un'opportunità che si è rivelata utile al prosieguo del lavoro.

Grazie alla digitalizzazione degli atti e dei documenti, che ha consentito la dematerializzazione dei fascicoli, si è potuto operare con continuità, nonostante il personale si sia trovato nell'impossibilità di recarsi in Ufficio, ma le misure ANTI COVID hanno inevitabilmente cagionato una oggettiva difficoltà, per la Procura, in molti casi di avviare, portare avanti e condurre a conclusione indagini e istruttorie complesse (più semplice definire istruttorie già completate negli accertamenti nel periodo pre-emergenziale).

Nonostante la propensione della Corte a favorire e implementare l'utilizzo degli strumenti telematici, si sono rilevate, infatti, difficoltà, da parte della Pubblica Amministrazione - soprattutto quella parte della Pubblica Amministrazione chiamata ad operare, o a supportare chi operava, in ambito sanitario - a confrontarsi con le medesime modalità e a riscontrare le richieste istruttorie con tempi e modi che avrebbero consentito il consueto sviluppo delle attività.

Non va, peraltro, dimenticato che anche nei periodi ordinari non emergenziali, sebbene buona parte degli atti e dei documenti vengano inviati alla Procura e prodotti e/o depositati con strumenti telematici, residuano ancora produzioni di tipo cartaceo che necessitano di apposita scansione al fine del loro inserimento a GIUDICO.

Anche la necessità di garantire il necessario distanziamento sociale, evitando il più possibile i contatti interpersonali, ha avuto innegabili effetti sull'attività dell'Ufficio. Sono state volutamente posticipate diverse indagini che avrebbero richiesto da parte della Guardia di Finanza l'accesso ad altri Uffici (peraltro per lo più deserti a causa dello *smartworking*) e/o comunque spostamenti anche da un Comune all'altro, che sebbene leciti, data la gravità del quadro pandemico, suggerivano di essere differiti.

Il ripetersi di episodi quali quelli descritti, oltre al sovraccarico dell'archivio istruttorio - grazie all'incremento delle informazioni di danno nel biennio 2018-2019 (dato confermato nel 2020) - hanno condotto alla scelta, per i mesi interessati dal *lockdown*, di procedere, da un lato, alla "deflazione" complessiva del carico di lavoro che gravava sulla Procura (sono state definite con provvedimenti di archiviazione 2455 istruttorie, 912 delle quali immediate<sup>27</sup> e curate attività di indagine con 893 decreti e richieste istruttorie), dall'altro all'individuazione di un filone comune - quello sanitario - verso il quale concentrare le energie, tenuto conto anche dell'elevato numero di informazioni di danno da lesioni sanitarie.

Sulla decisione ha inciso anche l'intervenuta sospensione dei termini preprocessuali e processuali, oltre che i problemi - soprattutto nelle fasi iniziali del *lockdown* - di procedere alla notifica degli atti secondo le modalità ordinarie.

\*\*\*\*\*

L'attività svolta con l'esercizio della funzione inquirente e definita con atti di citazione e inviti a dedurre ha investito nel 2020 le seguenti tipologie di danno finanziario.

L'attività ha riguardato fattispecie di danni da reato - da mancato riversamento delle entrate riscosse, ad esempio - anche da reati comuni.

Altre fattispecie trattate trovano fonte nella complessa normativa finalizzata a regolamentare il sistema delle incompatibilità nei confronti dei dipendenti pubblici, sintetizzate nelle prescrizioni contenute nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Procura si è occupata inoltre di quelle fattispecie nelle quali il rapporto fiduciario cittadino - istituzione subisce inevitabile lesione dalle situazioni di favoritismo nelle quali viene privilegiato l'interesse di qualcuno a scapito della parità assicurata astrattamente dall'ordinamento.

Come può accadere nella sfera degli appalti nei casi nei quali il principio di concorrenza sia vanificato da accordi e scambi illeciti con soggetti favoriti.

---

<sup>27</sup> Il fenomeno massiccio ha riguardato per lo più informazioni di danno da lesioni sanitarie, per lo più di importo tale da rendere antieconomica ogni attività di accertamento o comunque difficilmente comprovabile in giudizio la gravità della colpa o prive di attualità già al momento della segnalazione, senza colpa di quanti tenuti alla denuncia. Le archiviazioni sono state possibili grazie ai continui contatti con i competenti Uffici di ARCS, che anche in *lockdown* hanno assicurato preziosa collaborazione

Hanno continuato ad essere attenzionate nel 2019 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per *mala gestio* di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale e dell'agricoltura.

L'attività di accertamento ha riguardato anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con avvio e definizione di numerose istruttorie relative ai danni da *malpractice*.

Nel settore della sanità una fattispecie molto particolare e complessa (il processo penale pende in primo grado e la Procura ha provveduto anche ad autonoma istruttoria, oltre che valutare gli atti del fascicolo penale) ha riguardato i danni finanziari da omessa vaccinazione (integrale o parziale) degli utenti aventi diritto da parte di un'assistente sanitaria.

## Le attività inquirenti nel 2020 e i loro esiti

### L'organizzazione dell'Ufficio, l'attività istruttoria, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e le sentenze della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nel 2020

L'Ufficio della Procura Regionale ha richiesto un continuo e notevole sforzo organizzativo tenuto conto quest'anno - oltre che dell'entità delle risorse umane disponibili e del lavoro concretamente esigibile, e dei flussi, incrementati nell'ultimo triennio, delle informazioni di danno - degli effetti della pandemia sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al proprio interno, negli Organi investigativi e nella Pubblica Amministrazione, interlocutori necessari nell'attività di accertamento.

È stata emessa nel 2020, in occasione dell'emergenza da COVID 19, la direttiva sullo *smart working* che ha prefissato obiettivi giornalieri, rinnovati e verificati, grazie alla digitalizzazione degli atti e alla dematerializzazione dei fascicoli, a GIU.DI.CO. e all'utilizzo della posta elettronica, con ottimi risultati in termini di efficienza giudiziaria. Quanto ai numerosissimi fascicoli aperti per danni da *malpractice* negli ultimi due anni soprattutto, l'obiettivo programmato ad inizio 2020 della deflazione nella gestione dell'archivio istruttorio è stata raggiunto, essendo già stata definita con archiviazioni (comprese quelle immediate) dall'inizio dell'anno ad oggi la maggior parte dei procedimenti e dato impulso alle istruttorie aperte, successivamente all'individuazione di quelle per le quali è apparso proficuo farlo.

Si sono sempre continuate a registrare nel 2020 carenze di personale di magistratura e amministrativo.

L'Ufficio - con un organico di diritto di quattro magistrati (Procuratore Regionale e 3 Sostituti sino allo scorso anno<sup>28</sup>) - ha esercitato le sue funzioni con tre magistrati in assegnazione piena nel primo semestre e con due nel secondo, in conseguenza del trasferimento ad altro posto di funzione di uno dei due Sostituti<sup>29</sup>.

Per sopperire alle carenze di personale e per far fronte alle nuove - e anche alle meno nuove - domande di giustizia contabile sono state necessarie misure di auto-organizzazione, accompagnate da aggiornamenti e attuate con il massimo impegno di tutti, magistrati e dipendenti amministrativi. Analoga scopertura dell'organico, durante lo scorso anno, si è registrata in relazione al personale amministrativo.

---

<sup>28</sup> Il Consiglio di Presidenza, nell'adunanza del 9-10 febbraio 2021, ha approvato la modifica della dotazione organica del personale di magistratura, aumentando di 1 unità il numero dei magistrati sino ad allora previsti

<sup>29</sup> Un magistrato, Consigliere proveniente dalla Procura Regionale per il Veneto, è stato assegnato alla Procura FVG a decorrere dal 24.2.2021, portando l'organico di fatto a 3 unità sulle 5 previste dal 2021

I dipendenti in servizio nel 2020 sono stati otto, su un organico di diritto composto - in base ad una rilevazione dei carichi di lavoro effettuata nel 2018 dal Segretariato Generale della Corte, rivisitata nel 2019 - da sette posti di funzione di area III e tre di area II. Degli attuali sei funzionari presenti in servizio, due sono assegnati in posizione di comando dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e dall'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute. Due dei dipendenti saranno collocati in quiescenza in novembre 2021.

Si ribadisce che la carenza di personale - amministrativo e di magistratura - incide sull'effettività della funzione.

\*\*\*\*\*

L'illegalità amministrativa, finanziaria, economica, che si ponga quale spreco di risorse pubbliche, va contrastata con attenzione, sistematicità ed effettività dalla Procura, non solo attraverso la redazione degli atti introduttivi dei giudizi di responsabilità, ma anche con attività di diversa natura, che impegnano di norma l'Ufficio di Procura diversamente.

La pandemia ha condizionato fortemente anche i momenti di lavoro "comunitari", con la conseguenza che l'esercizio della funzione istituzionale del Pubblico Ministero con finalità dissuasiva, svolto anche prestando ascolto a chi ne faccia richiesta per correggere l'azione o ridurre doverosamente gli effetti dannosi, nel 2020 è risultato ridimensionato.

In questa direzione, l'Ufficio ha effettuato nel 2020 n. 21 audizioni, alcune delle quali con collegamento da remoto.

Il Pubblico Ministero è anche intervenuto (sempre con collegamento da remoto), quale osservatore della legalità, nel giudizio di parifica del rendiconto regionale.

L'Ufficio ha monitorato l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna, come previsto dagli artt. 213 e segg. del codice di Giustizia contabile, dato direttive alle amministrazioni interessate, approvato piani di rateizzazione del debito risarcitorio.

Analizzando le tabelle finali, si conferma l'incremento delle denunce di danno<sup>30</sup>, in aumento nel triennio.

Dai dati statistici generali, rilevanti per la valutazione complessiva delle attività inquirenti, è possibile rilevare che:

- l'incremento delle denunce di danno, con le misure di auto-organizzazione adottate - e pur in presenza di un organico sottodimensionato (personale amministrativo e di magistratura) - non ha avuto ripercussioni negative sulla gestione del carico complessivo dell'archivio istruttorio alla fine dell'anno<sup>31</sup>, in diminuzione rispetto all'ultimo biennio;

---

<sup>30</sup> n. 656, n. 28 delle quali cumulative, con la conseguenza che il numero delle informazioni di danno in esse contenute ha comportato l'apertura di 1891 fascicoli istruttori riguardando n. 1891 fattispecie

<sup>31</sup> 1632 istruttorie pendenti al 31.12.2020 contro le 2216 pendenti al 1.1.2020

- l'indice di smaltimento dei fascicoli aperti appare notevolmente migliorato rispetto agli anni precedenti<sup>32</sup>, in conseguenza dell'adozione di misure organizzative interne per bilanciare l'incremento delle denunce sopravvenute nell'anno;
- è diminuito, per quanto esposto nella premessa generale, il numero di atti di citazione depositati<sup>33</sup> e degli inviti a dedurre<sup>34</sup>;
- le domande giudiziali nel 2020 registrano l'importo complessivo elevato richiesto a titolo di risarcimento danni di euro 3.415.750,43;
- l'attività di accertamento istruttorio è stata svolta attraverso un numero molto elevato di decreti/ricieste istruttorie e deleghe<sup>35</sup>.

## **1. I provvedimenti della Sezione**

I giudizi di responsabilità venuti a definizione nel 2020 si sono conclusi con sentenze: 29 pronunce, 26 delle quali di condanna – in un caso solo per una minima parte di quanto richiesto dalla Procura - e 3 di estinzione in seguito all'avvenuto versamento del dovuto in conseguenza dell'adesione al rito abbreviato.

Sono state emesse sentenze di condanna per la somma di euro 1.678.741,46<sup>36</sup>.

Le sentenze emesse saranno esposte a breve unitamente agli atti di citazione in giudizio e agli inviti a dedurre, tutti distinti per tipologia di fattispecie dannosa.

## **2. I recuperi e le riparazioni spontanee per effetto delle attività inquirenti**

In seguito all'emissione di inviti a dedurre, i recuperi delle somme accertate e contestate dalla Procura quale danno sono stati pari ad euro 512.311,46<sup>37</sup>.

A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria, che ha indotto le Amministrazioni danneggiate all'adozione di misure di autocorrezione della propria azione o il responsabile alla riparazione spontanea, si sono registrati nel 2020 recuperi per un totale di euro 44.475,09.

Sono stati recuperati a seguito di giudizio abbreviato euro 15.842,04.

---

<sup>32</sup> 2.455 archiviazioni, 912 delle quali immediate

<sup>33</sup> n. 14 nel 2020; 41 nel 2019; n. 47 nel 2018; 2017: n. 29; 2016: n. 23; 2015: n. 21

<sup>34</sup> n. 16 nel 2020; n. 58 nel 2019; n. 63 nel 2018; 2017: n. 45; 2016: n. 37; 2015: n. 32

<sup>35</sup> n. 943

<sup>36</sup> richieste originarie: euro 3.301.753,53. La differenza tra quanto chiesto e l'importo totale delle condanne pronunciate è dovuta a quattro sentenze di accoglimento solo parziale della domanda, con determinazione fortemente ridotta del danno risarcibile

<sup>37</sup> la fattispecie più rilevante riguarda danni da omesso riversamento compensi percepiti da un docente universitario in situazioni di incompatibilità: euro 490.000,00

A seguito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione delle sentenze di condanna risultano introitati ai bilanci pubblici euro 177.104,41<sup>38</sup>.

### **3. Gli atti di citazione, gli inviti a dedurre e le sentenze**

Si segnalano le tipologie di fattispecie dannose, distinte per materia, definite dalla Procura con atto di citazione o invito a dedurre, con indicazione nel contempo delle sentenze emesse dalla Sezione nello stesso ambito nel 2020 (anche in relazione ad atti di citazione emessi nel 2019).

#### **I. Danni nella sanità**

Sono stati emessi **sei atti di citazione**.

##### **- Danni da omessa - integrale o parziale - somministrazione di vaccini ad utenti aventi diritto agli stessi**

**Un primo atto di citazione** ha riguardato la vicenda di un'operatrice sanitaria che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla stessa Azienda sanitaria danneggiata coordinata dalle competenti Procure penali (Treviso e Udine), ha omesso di somministrare, in tutto o in parte, i vaccini che aveva l'obbligo di inoculare in bambini sottoposti a sedute vaccinali, nel periodo dal 2009 al 2015 nel quale operava alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria 3 - Alto Friuli.

La complessa attività di polizia giudiziaria svolta dai NAS di Udine e dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" nell'ambito del procedimento penale aperto dalla Procura di Udine, supportata dagli esiti dell'incidente probatorio disposto dal GIP, ha consentito di individuare la dipendente responsabile che ha inadempito l'obbligo di somministrare i vaccini e, di conseguenza, (oltre che della consumazione di un reato per il quale, nei confronti della medesima, risulta chiesto e disposto il giudizio penale) anche di danni finanziari concreti e attuali.

Rilevata la sussistenza di danni da maggiori spese, cioè da spese prive di utilità per l'Azienda sanitaria e le collettività interessate, la Procura ha quantificato - attraverso l'elaborazione dei dati forniti dall'Amministrazione danneggiata - il danno erariale diretto prodotto dall'operatrice sanitaria in ragione della mancata somministrazione (spesa per le dosi acquistate e disperse e per il personale impiegato nelle operazioni di apparente somministrazione) di vaccino sul campione di bambini sottoposti a controllo - pari ad euro 5.566,21 - e il danno da disservizio consistente nelle spese sostenute dall'Azienda per il ri-acquisto dei vaccini da ri-somministrarsi e ri-somministrati e le conseguenti operazioni di ri-somministrazione; nella spesa relativa all'attività informativa nei confronti delle comunità locali nell'ambito della campagna vaccinare - Sì nel periodo 2017-2018; nella spesa per gli aggiuntivi prelievi di sangue ed esami di laboratorio; nella spesa per gli inviti per le ri-vaccinazioni; nel costo del supporto amministrativo durante la somministrazione dei vaccini; nei costi del personale dipendente che ha partecipato all'unità di progetto/task force Vaccinare Sì - pari complessivamente ad euro 656.581,99;

---

<sup>38</sup> 2015: euro 325.365,41; 2016: euro 595.014,84; 2017: euro 482.021,60; 2018: euro 1.063.150,82; 2019: euro 576.156,13

- **da violazione dell'obbligo di esclusiva e del regime *intra moenia* previsto per lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte di un medico ospedaliero**

**Un atto di citazione** è stato emesso nei confronti di un medico, primario di urologia e direttore del dipartimento chirurgico di un presidio ospedaliero della Regione, al quale si sono contestati l'indebita percezione - euro 218.457,3 - dell'indennità di esclusiva in presenza di attività libero professionale privata svolta al di fuori del regime *intra moenia* (*extra moenia* di fatto) e l'omesso riversamento - euro 404.280,00 - dei compensi delle prestazioni specialistiche rese in ospedale ma in violazione del regime cui era tenuto, senza transito dei pazienti, per prenotazioni e pagamenti, dall'Ufficio Prenotazioni e Cassa o rilascio di alcuna certificazione agli utenti visitati (n. 2.515 visite, con incassi non sottoposti a tassazione, nel periodo di tempo 2011-2016);

- **da incompatibilità di dirigenti sanitari**

Sono stati **quattro atti di citazione**, relativi a fattispecie di incompatibilità di dirigenti sanitari, dipendenti di aziende ospedaliere con contratto di lavoro a tempo indeterminato non esclusivo, che risultano aver svolto nello stesso tempo attività libero professionale extra muraria vietata presso strutture sanitarie private accreditate e convenzionate con il SSN.

Il danno complessivamente contestato è pari ad euro 105.408,29;

- **danni indiretti per lesioni da attività sanitaria**

È stato emesso **un invito a dedurre** per un danno indiretto, accertato in euro 45.000,00, subito in conseguenza della gravemente colposa esecuzione di un intervento chirurgico.

**II. danni da indebita percezione di contributi pubblici**

È stato emesso **un atto di citazione** in relazione ad una fattispecie dannosa a carico di una società privata che ha ottenuto, nel corso degli anni, diversi contributi pubblici - concessi dalla Regione FVG e dalla CCIAA di Udine - per render conto dei quali la stessa ha prodotto alcune fatture di acquisto comprovanti spese sostenute per prestazioni di servizi (consulenze, studio, progettazione) - asseritamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai diversi bandi di concorso - relative, invece, ad operazioni parzialmente o interamente inesistenti (con condotta di compensazione con reciproco scambio di documenti falsi tra varie società collegate tra loro).

L'azione è risultata preordinata ad un ingiusto profitto da individuarsi sia nell'ottenimento dei contributi richiesti che nella deducibilità di costi inesistenti. L'ammontare delle agevolazioni che la Procura ha ritenuto dannose, perché *inutiliter datae*, è pari ad euro 638.846,17.

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 130** (atto di citazione 2019) di condanna del legale rappresentante di un'associazione che avrebbe dovuto promuovere e diffondere la lingua friulana nel territorio regionale, e perciò beneficiaria di contributi con riferimento al periodo 2009-2013, per il danno causato alla Regione FVG e alla Provincia di Udine, accertato in euro 42.721,55. Il ripetuto intervento pubblico è risultato indebito, considerato che le azioni finanziate, simulate attraverso la

presentazione di falsa documentazione di spesa, non sono state poste in essere, con mancata realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dagli enti erogatori.

È stato emesso **un invito a dedurre** per una fattispecie di *mala gestio* di un contributo pubblico irregolarmente percepito a seguito di falsa rappresentazione della realtà sottostante, solo in apparenza regolare ai fini della rendicontazione, tramite fatturazioni di comodo e rapporti contrattuali non pertinenti all'oggetto e alla finalità finanziata dal contributo stesso, erogato sull'azione amministrativa pubblica di sostegno allo sviluppo tecnologico imprenditoriale della piccola e media impresa locale. Il contributo contestato, erogato dalla Regione a valere su fondi euro-unitari, è pari ad euro 130.549,00;

### **III.A. danni da indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura - operazioni investigative della G.d.F. c.d. "apri e chiudi".**

Con specifico riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno al bilancio all'Unione Europea nel comparto della Politica Agricola Comune (P.A.C.) – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), la Procura ha emesso nel 2020 due atti di citazione, sulla base degli esiti di un'attività di accertamento della Guardia di Finanza su vari soggetti che:

- a. hanno fatto istanza di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovi Agricoltori", per ottenere gratuitamente una quantità di "diritti all'aiuto" commisurata agli ettari di terreno dichiaratamente posseduti e utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola;
- b. dopo aver chiesto e percepito i contributi euro-unitari derivanti dai titoli ottenuti, hanno rivenduto questi ultimi (e i corrispondenti diritti all'aiuto) – a prezzi irrisori - ad altri soggetti - in specie, appartenenti allo stesso ambito familiare dei "Nuovi imprenditori" - entro un periodo non superiore al triennio e sono usciti dal settore. Agli acquirenti - in specie, le società agricole di famiglia - è stata in tal modo garantita l'erogazione di significativi finanziamenti pluriennali (2011-2017) a carico del fondo FEAGA, ragguagliati ad un maggior numero di titoli non acquistati a prezzi di mercato.

La Procura, in considerazione della disciplina euro-unitaria in materia di contribuzioni FEAGA e la normativa interna sull'accesso ai titoli della "Riserva nazionale", ha ritenuto sussistenti gli estremi della "dichiarazione eccessiva intenzionale" con riguardo ai titoli acquistati dai "Nuovi imprenditori" (c.d. titoli tossici), poi trasferiti all'impresa agricola di famiglia, e ha contestato l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi euro-unitari conseguiti (con l'impiego dei titoli "tossici" e) – in entrambi i casi - attraverso una condotta dolosa finalizzata a garantire un illecito vantaggio all'intero gruppo familiare nei termini sia dell'ottenimento di titoli non spettanti che di una maggiore disponibilità di titoli alla conduzione ottenuta senza correlato esborso, con incremento significativo dei contributi stessi, erogati da AGEA e non dovuti – in un caso, complessivamente pari ad euro 47.826,81, nell'altro, ad euro 760.992,20.

La prima fattispecie è *sub iudice*, la seconda è stata definita con **sentenza n. 164 del 2020**, con la quale la Sezione, dopo aver ritenuto esaustivo l'impianto probatorio costruito dalla Procura (il processo penale è pendente in primo grado), ha quantificato il danno nell'intero importo del contributo percepito dal "Nuovo imprenditore", mentre ha ricondotto la richiesta attorea - relativa ai benefici ottenuti dalla società di famiglia - alla parte di agevolazione ottenuta con il solo concorso dei soli titoli tossici, condannando tutti i convenuti al pagamento in solido di euro 126.523,07.

### **III.B. danni da indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura**

Sempre con riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno al bilancio all'Unione Europea nel comparto della Politica Agricola Comune (P.A.C.) – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), la Procura ha emesso nel 2020 un atto di citazione (V2016/00331) in relazione ad una fattispecie nella quale un imprenditore agricolo – mediante esposizione di dati falsi (falsi contratti di affitto, che hanno consentito di rappresentare, nell'istanza contributiva, una superficie superiore a quella nell'effettiva disponibilità dell'istante, che ha dato causa ad un incremento del beneficio euro-unitario concesso ed erogato) – ha indebitamente conseguito contributi, nelle annualità 2012-2015, di ammontare complessivo pari ad euro 30.140,64.

Con **decreto n. 3/2020** la Sezione ha ritenuto ammissibile l'istanza di rito abbreviato presentata da parte convenuta, "*(...) trattandosi di fattispecie nella quale non appare emergere, quanto meno allo stato degli atti, un arricchimento del danneggiante indiscutibilmente qualificabile come soggettivamente doloso*" (sulla base del quale, invece, la Procura aveva emesso parere sfavorevole) e valutata come congrua la somma proposta pari al 50% dell'importo contestato nell'atto di citazione.

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 28 del 2020**, con la quale è stata interamente accolta la domanda attorea (2019) - euro 385.817,93, somma pari all'ammontare dei contributi chiesti negli anni 2007-2017 ed erogati da AGEA - nei confronti del titolare di un'impresa agricola in dipendenza dall'illecito ottenimento di contributi euro-unitari provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante dichiarazioni non veritiere attestanti la disponibilità di terreni sui quali non vantava titoli per la conduzione, perché non riconosciuti dai proprietari, a volte deceduti in data anteriore al dichiarato accordo verbale. La domanda è stata accolta anche nei confronti del figlio dell'imprenditore beneficiario che, quale responsabile del Centro Assistenza Agricola (CAA), ha contribuito causalmente alla rappresentazione fraudolenta (la domanda cautelare, contenuta nell'invito a dedurre, autorizzata con decreto presidenziale n. 7/2019, è stata confermata con ordinanza n. 1/2020).

Relativamente a fattispecie analoghe (atti di citazione 2019) sono state emesse nel 2020 anche le **sentenze nn. 132 e 44** di condanna di imprenditori agricoli a risarcire ad AGEA danni pari ad euro 61.230,14 (contestati euro 71.891,07) e ad euro 58.889,90 (pari importo contestato) rispettivamente.

È stata emessa la **sentenza n. 45** di condanna di una società cooperativa agricola, esercente l'attività di acquacoltura in acque dolci e servizi connessi, e del suo legale rappresentante, che non hanno

rispettato – parzialmente - il vincolo di destinazione gravante sul contributo erogato dalla Regione FVG, a valere sul F.E.P. (Fondo europeo per la pesca) per l'esecuzione, nel periodo 2010-2011, del progetto volto a valorizzare il prodotto ittico delle valli da pesca della laguna di Grado e Marano. La domanda del 2019 della Procura - euro 30.000,00 in tutto, euro 15.000,00 dei quali in favore dell'Unione Europea, euro 12.000,00 in favore del Ministero delle Politiche Agricole, euro 3.000,00 in favore della Regione FVG - è stata interamente accolta.

#### **IV. Danni da violazione del sinallagma contrattuale da parte dei docenti universitari**

Con la **sentenza n. 131** non è invece stata sostanzialmente accolta - se non in parte - la domanda della Procura volta al riconoscimento del danno erariale da parte di un docente universitario, il quale aveva svolto in un lungo lasso di tempo, molteplici attività libero professionali, che ad avviso della Procura attrice non erano state autorizzate dall'Amministrazione di appartenenza e aveva assunto cariche sociali non consentite dalla legge.

La Procura ha emesso un invito a dedurre nei confronti di un'altra docente alla quale ha contestato lo svolgimento di attività libero professionali non autorizzate e non autorizzabili.

Il danno contestato è pari ad euro 130.549,00;

#### **V. Danni indiretti**

Sono stati emessi **due inviti a dedurre** (oltre al caso già citato tra i danni alla sanità) per fattispecie che hanno interessato violazioni di legge gravemente colpose da parte dei pubblici dipendenti.

Sebbene l'importo del danno erariale non sia particolarmente elevato, in virtù del ruolo propulsivo che la Corte dei Conti ha nel farsi garante del rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all'art 97 Cost., queste si rivelano di particolare rilievo nell'ambito del sistema, andando in entrambi i casi, sostanzialmente, a tutelare, da un lato, i diritti della persona e, dall'altro, la trasparenza dell'agire pubblico.

Il primo invito muove dall'irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'Azienda Sanitaria che ha effettuato un trattamento illecito di dati.

Il secondo muove invece da una pronuncia del TAR che ha condannato il Comune resistente, che abbia ritenuto di limitare l'accesso agli atti da parte del richiedente privato, a consentire al ricorrente di estrarre copia dei documenti richiesti e a rifondergli le spese di giudizio.

#### **VI. Danni da reato**

##### **- nei contratti pubblici**

Una fattispecie dedotta in giudizio ha riguardato gli effetti dannosi discendenti da condotte - anche integranti penalmente i reati di corruzione, falso e di turbata libertà degli incanti per l'individuazione del contraente in contratti pubblici di vendita di beni statali dichiarati fuori uso, di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici e l'acquisizione di servizi - poste in essere dal Direttore di una delle Agenzie fiscali della Regione, che ha asservito le funzioni pubbliche agli interessi privati, a proprio vantaggio e a favore di due imprenditori (e ciascuno per una serie di contratti).

È risultato - dalle evidenze agli atti e in presenza di una sentenza penale di applicazione di pena patteggiata senza prove contrarie offerte in sede di risposta all'invito a dedurre - che il Direttore abbia avvocato a sé le procedure di gara, estromettendo i funzionari dell'Agenzia e le Pubbliche Amministrazioni che chiedevano l'autorizzazione alla vendita diretta dei beni dichiarati fuori uso; abbia dato scarsa pubblicità agli avvisi di gara, peraltro generici; abbia invitato imprese non interessate e comunque amiche, in modo da favorire gli imprenditori dai quali percepiva tangenti, e accettato dagli stessi la presentazione di offerte a busta aperta, così da poter inserire a mano gli importi da offrire (operazione da lui stesso attuata) e da garantire l'aggiudicazione della gara, facendo persino omettere la controprestazione contrattuale, simulata attraverso la creazione di falsi F23.

Il processo penale si è concluso con una sentenza di applicazione di pena patteggiata, ma il materiale probatorio raccolto in quella sede, autonomamente vagliato e integrato, ha costituito base per l'azione della Procura, che ha contestato al Direttore danni da mancate entrate (fittizio versamento del corrispettivo delle vendite), da tangente e all'immagine per un importo complessivo di euro 278.530,00;

- **da mancato riversamento di entrate riscosse**

è stato emesso nel 2020 **un atto di citazione** nei confronti del titolare di un'officina autorizzata alla revisione dei veicoli, incaricato di riscuotere i diritti di motorizzazione, pagati dai clienti richiedenti la revisione stessa e non riversati all'erario, per un ammontare, contestato come danno subito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari ad euro 158.706,00. È stata emessa la **sentenza n. 163**, che ha integralmente accolto la domanda attorea, dopo aver dichiarato la giurisdizione della Corte, tenuto conto, tra l'altro, che *"Consolidata giurisprudenza riconosce, inoltre, natura pubblica alla regolamentazione dell'attività di revisione degli autoveicoli, il cui esercizio è svolto dal soggetto privato, ma nell'ambito di una finalità pubblica (art. 80 C.d.S., commi da 8 a 16), poiché essa si estrinseca attraverso l'esercizio di tipici poteri certificativi, propri della p.a., senza che possa rilevare la forma giuridica in cui si svolge," sì che a coloro che svolgono tale attività è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della p.a. per mezzo dei poteri certificativi loro conferiti "ex lege". (cfr. Cass. 4 aprile 2008 n. 14256 e di recente Cass. Pen. Sez. V, 20 gennaio 2020 n. 17348). Incontestata risulta, inoltre, la titolarità dell'amministrazione statale alla riscossione dei corrispettivi, per le attività di revisione di autoveicoli svolte da soggetti diversi dai propri uffici periferici, (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 369/2010)".*

Sono state emesse dodici **sentenze di condanna (nn. 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 172, 174** su atti di citazione 2019) della società DUOMO GPA srl di Milano, ora in fallimento - concessionaria della riscossione di tributi locali (in particolare Imposta Comunale Pubblicità) per alcuni Comuni della Regione e, in solido, dell'ex Amministratore delegato e Presidente della società stessa, che ha omesso di comunicare agli enti l'effettivo ammontare delle imposte riscosse,

limitandosi a contabilizzare le entrate solo sino al limite dell'importo contrattualmente stabilito (quale minimo contrattuale da riversare all'ente, disancorato dall'effettiva entità della riscossione) e manipolando i dati della riscossione nei sistemi gestionali aziendali interni, e non ha riversato le somme dovute ai Comuni, come conseguenza della cattiva gestione complessiva della società esitata in stato di insolvenza e bancarotta. Al momento del deposito degli atti di citazione, era pendente il processo penale per peculato dinanzi al Tribunale di Milano. Gli importi al cui pagamento sono stati condannati i convenuti sono pari al danno complessivamente azionato dalla Procura: euro 428.156,17;

- **da indebita induzione a dare o promettere utilità**

La Sezione ha emesso **la sentenza n. 2 del 2020** (atto di citazione 2019), con la quale ha condannato per danno all'immagine - quantificato in euro 2.400,00, pari al doppio delle tangenti che sono risultate accertate nel processo penale - una collaboratrice di un Ufficio del lavoro, responsabile dello Sportello Assistenti Domiciliari (il cui obiettivo era favorire l'incontro tra famiglie bisognose di assistenza e assistenti domiciliari in cerca di lavoro), che, abusando delle sue funzioni e deviando dalle finalità delle stesse, con l'intermediazione di un terzo soggetto, induceva varie cittadine romene in cerca di occupazione a consegnarle indebite dazioni di denaro per essere prescelte nell'avvio al lavoro;

- **da reati comuni**

È stato emesso un atto di citazione nei confronti di un Agente di Polizia che, nell'espletamento di cinque operazioni di contrasto al commercio di sostanze stupefacenti nel periodo 2007-2009 - quale agente sotto copertura, ma travalicando i limiti previsti per quest'attività dall'art. 97 del d.p.r. 9.10.1990, n. 309 - usava minacce per indurre alcune persone (informatori o soggetti sorpresi a compiere attività illecite) a farsi cedere delle sostanze stupefacenti dai detentori e ciò al fine di consentire al Nucleo operativo e radiomobile di realizzare diverse operazioni antidroga che conducevano all'arresto degli spacciatori; tali iniziative venivano portate a termine dal convenuto attestando il falso nei vari atti di indagine, quali i verbali di perquisizione, le comunicazioni di notizia di reato, i verbali di sommarie informazioni e di arresto e le annotazioni di servizio; il tutto, con abuso dei poteri derivanti dalla funzione svolta e con la reiterazione del medesimo schema criminale in occasione di più operazioni condotte a termine nei confronti di diversi soggetti.

La Procura ha contestato il danno indiretto per le somme erogate - euro 61.900,44 - dal Ministero della Difesa ai terzi danneggiati, parti civili nel processo penale, e il danno all'immagine conseguente alla diffusione delle notizie relative alle condotte delittuose - euro 25.000,00.

La Sezione, con sentenza n. 175, tenuto conto dell'apporto causale di quanti avrebbero dovuto vigilare sull'operato dell'Agente, ha rideterminato il danno indiretto in euro 49.520,44. Tenuto conto della dei fatti illeciti in data antecedente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ha dichiarato inammissibile l'azione per danno all'immagine connesso a reati comuni.

Con **sentenza n. 165** è stato **condannato** (atto di citazione 2019) un sovrintendente della Polizia di Stato è stato convenuto in giudizio in quanto, quale referente master per la gestione del contratto di telefonia tipo multi business stipulato da uno dei locali Uffici di Questura e TIM, si appropriava (2009-2010) delle somme riscosse, nella citata qualità, dai singoli Agenti titolari del rapporto di telefonia mobile nel contesto del più ampio contratto aziendale tra la Polizia di Stato e il predetto gestore. Il disvalore patrimoniale, quantificato dalla Procura nell'importo di euro 111.968,30 versato dal Ministero dell'Interno a TIM, è stato ritenuto imputabile alla condotta contestata al dipendente limitatamente all'importo di euro 86.687,09, per il quale è stato ritenuto accertato l'apporto causale necessario e determinante del convenuto nella realizzazione del danno correlato alle fatture inevase relativamente al contratto per il quale era referente master.

È stata emessa **la sentenza n. 1/2020** con la quale si è dichiarato estinto un giudizio instaurato (nel 2019) nei confronti di un docente di un istituto d'istruzione superiore condannato definitivamente per reati di violenza sessuale consumati in ambito scolastico e con sfruttamento dello stesso contesto. Il convenuto ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato (art. 130 codice giustizia contabile), offrendo un risarcimento di euro 12.000,00 pari al 50% di quanto contestato.

## **VII. Danni da c.d. assenteismo**

È stata emessa la **sentenza n. 162** (atto di citazione 2019). La Sezione ha condannato due dirigenti medici odontoiatri (coniugi nella vita) in servizio presso un'azienda sanitaria friulana, i quali, con condotte reiterate e sistematiche (per le quali risultano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia), si sono allontanati, tra il 2014 e il 2016, non autorizzati, dalla sede di lavoro per svolgere attività varie di interesse personale, tra le quali l'attività libero professionale espletata presso uno studio privato anche durante l'orario di servizio.

La Procura aveva ritenuto sussistenti, per entrambi i convenuti, il danno patrimoniale diretto per le ore non lavorate ma retribuite e il danno all'immagine recati all'azienda. Ad uno solo dei due medici aveva contestato anche il danno da violazione del dovere di esclusività, con riferimento alle maggiorazioni retributive corrisposte in ragione dell'opzione per il regime a tempo pieno.

Le domande sono state accolte, le prime due con ridimensionamento del *quantum* - danno patrimoniale diretto per le retribuzioni corrisposte per ore non lavorate: complessivamente euro 18.000,00 (euro 11.000+euro 7.000); danno all'immagine: euro 66.000,00 (euro 56.000+euro 10.000), la terza interamente: euro 102.957,14.

È stata emessa **la sentenza n. 20** (atto di citazione 2019), con la quale è stato condannato un medico ospedaliero, che ha illecitamente fruito di permessi retribuiti per assistenza ai genitori anziani ai sensi della legge n. 104 del 1992 e di giornate di astensione dal lavoro per malattia, mentre in realtà si dedicava ad attività lavorativa privata e a svago personale. La Procura ha contestato danni

patrimoniale e all'immagine pari ad euro 57.960,25, la Sezione ha condannato ad un risarcimento complessivamente pari ad euro 49.046,53.

È stata emessa anche la **sentenza n. 148** (atto di citazione 2019) - intervenuta successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2020 - di condanna (complessivamente ad euro 1.585,00) di due dipendenti dell'Amministrazione finanziaria (Ragioneria territoriale) per le condotte truffaldine poste in essere nel 2018 e dalle quali sono derivati danni patrimoniali diretti (da un dipendente risarciti successivamente alla notifica dell'invito a dedurre) e all'immagine.

## Conclusioni

L'emergenza epidemiologica in atto e la conseguente crisi socio-economica rendono ancora di più indispensabile la formazione di una classe dirigente dotata non solo della competenza a disporre la spesa con risorse pubbliche e a reperire le stesse, ma soprattutto di una visione moderna e adeguata alla complessità delle vicende da progettare e gestire (i piani di investimento del Recovery Fund). Tale prospettiva servirebbe anche a recuperare risorse attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale da attuare anche con gli strumenti dati dal partenariato pubblico-privato, che richiede un'approfondita conoscenza politecnica.

Occorrono inoltre le necessarie competenze professionali specialistiche, idonee ad assicurare una qualità delle prestazioni e dei servizi pubblici adeguata ai nuovi disagi, all'esigenza di crescita sociale ed economica, alla complessa gestione di forme contrattuali e soluzioni tecnologiche anche in funzione dei nuovi investimenti, che devono essere fatti in modo da contribuire alla crescita del Paese e alla sostenibilità del debito pubblico.

*“La fase della c.d. ripresa richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell'impiego delle ingenti risorse del Next Generation EU: non un euro dovrà essere sprecato; non un euro dovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali”*<sup>39</sup>. Orientare l'azione amministrativa pubblica in direzione di una gestione sana e solidaristica dei beni collettivi significa tener conto – soprattutto nel contesto socio-economico attuale - del legame tra buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti sociali e della Persona.

L'effettività dei risultati crea un buon vivere sociale, infondendo speranza nella società civile e contribuendo alla fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

La Procura continuerà il proprio lavoro, che per fase storica e novità legislative richiederà un impegno professionale aggiuntivo. Presterà la dovuta attenzione alle procedure di spesa che troveranno copertura nelle risorse europee del Recovery Fund e alla gestione dell'emergenza pandemica, sempre in presenza di informazioni di danno.

Deve infine essere ricordato che questo anno drammatico ha fatto emergere anche aspetti positivi, quali l'impegno e il sacrificio di medici e operatori sanitari, ai quali va, concludendo, il ringraziamento anche della Procura.

Immensa stima e gratitudine si desidera manifestare al Presidente della Sezione Giurisdizionale, che ha sempre guidato il Collegio e l'intera Sezione con equilibrio e anche massimo rigore. La sua pluriennale esperienza e riconosciuta competenza hanno sempre animato ogni decisione, arricchendo anche la Procura di insegnamenti preziosi. Tutto l'Ufficio della Procura la ringrazia

---

<sup>39</sup> Relazione del Procuratore Generale in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021, la cui cerimonia si è svolta il 19.2.2021

sentitamente. Si ringraziano inoltre i Colleghi Giudici, che nel reciproco rispetto dei ruoli hanno sempre mostrato equilibrio e ragionevolezza di giudizio.

Si ringraziano altresì il Presidente e i Colleghi della Sezione del Controllo per la costante collaborazione prestata a presidio della corretta gestione delle risorse della collettività.

Si desidera dare atto del contributo all'efficienza dell'attività requirente reso da tutto il personale amministrativo e magistratuale della Procura - che si ringrazia vivamente per l'impegno straordinario e prezioso profuso in ogni momento di vita dell'Ufficio, in particolare durante quest'anno che ha visto tutti coinvolti nell'attività di *smart-working*, con inevitabile incisione anche degli spazi ordinariamente destinati alla vita familiare.

La gratitudine della Procura va anche a tutte le forze di Polizia per le segnalazioni di danno in materie complesse e per l'assistenza - apprezzatissima - garantita in ogni momento, anche attraverso la sensibilità dimostrata nel liberare risorse - sempre minori - da mettere a disposizione della Corte.

Un grazie va alla Guardia di Finanza, che lavora ordinariamente su delega del Pubblico Ministero contabile e assicura con la propria altissima competenza un prezioso contributo nella definizione di indagini complesse; all'Arma dei Carabinieri, che pure ha offerto collaborazione nell'attività di accertamento delle responsabilità e presenza rassicurante nelle complessità quotidiane; alla Polizia di Stato, che non solo ha fornito informazioni di danno, ma rende possibile la tranquilla convivenza sociale soprattutto in un momento storico inevitabilmente caratterizzato da forte tensione sociale.

Un ringraziamento particolare si desidera porgere alle Istituzioni pubbliche, che in questa Regione mostrano particolare sensibilità nei confronti del ruolo svolto dalla Corte dei conti, anche attraverso la segnalazione di fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di danno erariale; ai Dirigenti e Funzionari pubblici e ai consulenti privati, delegati a particolari e complessi accertamenti, prevalentemente tecnici, che hanno svolto l'attività richiesta sempre con competenza, obiettività ed equilibrio.

Si ringrazia inoltre la Magistratura Ordinaria, a partire dalla Procura Generale e dalle Procure della Repubblica, con le quali la collaborazione è continua e preziosa ai fini del perseguimento del preminente interesse pubblico, così come i Tribunali e la Corte d'Appello di Trieste.

Un ringraziamento si desidera porgere alla Presidente e ai colleghi del TAR FVG, che curano la trasmissione delle sentenze con profili rilevanti anche per i bilanci pubblici.

Si ringrazia anche l'Avvocatura tutta, che con professionalità e correttezza ha rappresentato le ragioni dei convenuti, e gli Organi di stampa, che hanno seguito e spesso sollecitato l'attività della Corte sempre con vivo interesse e continua attenzione.

Si desidera ringraziare la società civile, che in tante, anche semplici, occasioni ha dimostrato attenzione verso l'esercizio delle funzioni della Procura, segnalando situazioni di deficit di legalità, delle quali si è tenuto conto attraverso l'apertura di fascicoli istruttori.

Trieste, 5 marzo 2021

Il Procuratore Regionale  
Tiziana Spedicato

## **DATI STATISTICI**

**Personale di Magistratura  
in servizio al 31.12.2020**

		posti previsti	personale
		in organico	in servizio
Procuratore regionale	dott.ssa Tiziana Spedicato	1	1
Sostituto Procuratore Generale	dott.ssa Enrica Farci	3	1

**Personale amministrativo  
in servizio al 31.12.2020**

Area	dipendenti	posti previsti	personale
		in organico	in servizio
A III - F5	dott.ssa Roberta Fozzer	5	6
A III - F4	dott.ssa Patrizia De Cecco *		
A III - F4	dott.ssa Sara Fabbro		
A III - F2	dott.ssa Federica Castronuovo **		
A III - F1	dott.ssa Cecilia Calandrino		
A III - F1	sig. Roberto Lanza	5	2
A II - F6	sig. Michael Di Palma		
A II - F3	sig. Gianni Fabio Delise		

\* dal 01.12.2018 in posizione di comando

\*\* dal 01.10.2020 in posizione di comando

## Notizie di danno pervenute nell'anno

ARCS - LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	1073
ARMA DEI CARABINIERI	23
ASSOCIAZIONE	55
CORTE DEI CONTI	7
COMUNE, ENTE LOCALE	81
CONSIGLIERI COMUNALI, REGIONALI, PROVINCIALI	19
CONSORZIO	1
DENUNCIANTE PRIVATO	85
DENUNCIANTE ANONIMO	23
ENTE PUBBLICO	3
GUARDIA DI FINANZA	17
MAGISTRATURA ORDINARIA	37
MAGISTRATURA MILITARE	3
MINISTERO DELLA DIFESA	25
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, RGS, RTS	90
MINISTERO INFRASTRUTTURE	8
MINISTERO DELL'INTERNO	74
MINISTERO ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITA'	2
REGIONE FVG	72
REVISORE DEI CONTI	1
STAMPA	183
UTI	5
TOTALE	1891

tabella riassuntiva dati monitoraggio anno 2020

DATI MONITORAGGIO	ANNO 2020	DATI 2019
ESECUZIONE	22	19
ISTRUZIONI IMPARTITE PER VIGILANZA (artt.214/216 C.G.C.)	22	19
ESAME PIANI DI RATEIZZAZIONE (art. 215 C.G.C.)	6	8
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI (art. 216 C.G.C.)	9	26
RICHIESTE MONITORAGGIO (con amministrazioni tenute alla esecuzione di sentenze di condanna)	259	115

		al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020
FASCICOLI GIACENTI		1843	2216	1632
NUOVE ISTRUTTORIE APERTE		1189	1372	1891
FASCICOLI ARCHIVIATI		565	902	2455
di cui:	SENZA ISTRUTTORIA	167	171	912
	A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	398	731	1543
AUDIZIONI PERSONALI		50	41	21
DECRETI ISTRUTTORI		744	832	893
DELEGHE		45	48	31
RICHIESTE MONITORAGGIO		300	387	259
INVITI A DEDURRE		63	58	16
persone invitate a fornire deduzioni		125	110	22
CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI		2115	381	1681
di cui:	di ENTI LOCALI	1987	243	1634
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	128	138	47
GIUDIZI DI CONTO		0	2	0
CITAZIONI IN GIUDIZIO		47	41	14
DOMANDE RISARCITORIE		€ 3.370.664,62	€ 9.280.651,28	€ 3.415.750,43
n° PERSONE CITATE		97	75	23
SEQUESTRI CONSERVATIVI		4	3	0
ISTANZE DI PROROGA		2	1	1
IMPORTO TOTALE DELLE CONDANNE		€ 7.865.772,72	€ 2.452.533,27	€ 1.678.741,46
IMPORTO TOTALE DELLE DOMANDE RISARC.		€ 8.816.871,57	€ 5.225.150,80	€ 3.301.753,53
SOMME RECUPERATE	a seguito di attività istruttoria	€ 1.658.794,35	€ 3.732.247,57	€ 44.475,09
	a seguito invito a dedurre	€ 42.876,83	€ 20.412,11	€ 512.311,46
	in corso di giudizio	€ 201.716,63	€ 3.585,46	0
	a seguito giudizio abbreviato	0	€ 28.906,59	€ 15.842,04
	esito di sentenze esecutive di I e II grado	€ 1.063.150,82	€ 599.637,74	€ 177.104,41
APPELLI	di parte convenuta	7	3	5
	della Procura	1	1	0

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti - Procura Regionale Friuli Venezia Giulia